

A del.  
X  
Amministrativa  
G.P. ORD. G.I. 23/12/2012

REPERTORIO  
N. 23624/13



IL TRIBUNALE DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

In persona del g.i. Cecilia Pratesi, in funzione monocratica, ha emesso la seguente

**ORDINANZA** ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57486/2012, vertente

~~Barberio~~, nato il ~~20/02/1978~~ a Ndip - Senegal, con il patrocinio dell'avv. Laura Barberio

TRA

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE in persona del Ministro pro tempore. Non costituito

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero  
oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; riconoscimento della protezione internazionale.

**Fatto e diritto**

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 19. 7. 2012, con il quale la Commissione territoriale di Roma gli ha negato lo status di protezione internazionale e di forme complementari di protezione.

Lo straniero ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza.

Il Ministero non si è costituito.

Preliminarmente si dispone l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, avendo egli attestato nelle forme dell'autodichiarazione la insussistenza di redditi e giustificato l'impossibilità di recarsi presso la propria ambasciata per ottenere analoga dichiarazione con riferimento ad eventuali redditi percepiti in Senegal.

Al sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese";

Il ricorrente innanzi alla commissione territoriale ed in sede di audizione, ha dichiarato che dopo avere svolto il servizio militare, aveva subito pressioni da parte del gruppo dei

ribelli della Casamance, perché si arruolasse nelle loro fila; il suo rifiuto aveva determinato nei ribelli il convincimento che egli svolgesse attività di spionaggio e supporto al governo centrale, e per ottenere informazioni su questo punto i ribelli lo avevano sottoposto a torture; la circostanza – indipendentemente dalla coerenza interna dei singoli dettagli del racconto – trova un decisivo riscontro nella relazione stesa nel luglio 2012 dai medici legali del Centro Astalli (centro per la salute dei migranti forzati e delle vittime di tortura) dalla quale emerge che il sig. [REDACTED] presenta esiti di numerose ferite procurate con armi da taglio e da punta, a carico praticamente di tutto il busto e del dorso, esiti di ustioni procurate con sigarette accese su spalle e braccia, esiti di ferite laceri contuse presumibilmente prodotte con calcio di fucile, a carico delle gambe, ed ulteriori cicatrici nella zona frontale e temporale. Secondo i medici legali il quadro obiettivo dimostra la presenza di violenze intenzionali non recenti con i caratteri della tortura.

A fronte di tale referto, è evidente che il soggetto risulta meritevole di protezione internazionale, in quanto già fatto oggetto nel proprio paese di trattamento inumano che deve ritenersi avere origine nel clima di conflitto che agita il luogo di provenienza del richiedente asilo.

Le informazioni reperibili in relazione alla situazione esistente nella zona di provenienza del ricorrente, evidenziano che il conflitto presente in Senegal, risalente ad alcuni addietro, è ancora violentemente in corso, tanto da aver causato la fuga di centinaia di civili nei paesi vicini, nella zona di Casamance, dove si esprimono istanze indipendentiste di cui si è fatto portatore sin dagli inizi degli anni ottanta il Movimento delle Forze Democratiche (MFDC), che chiede la costituzione della suddetta regione in uno stato autonomo contro il governo centrale. In tale conflitto il coinvolgimento del ricorrente non è da ritenersi soltanto potenziale (per i rischi connessi ad una situazione di violenza indiscriminata) ma effettivo, essendovi prova diretta che – coinvolto suo malgrado nel conflitto – il sig. [REDACTED] sia stato sottoposto ripetutamente a torture.

La circostanza che il ricorrente potrebbe rientrare in altre zone del Senegal, senz'altro più sicure di quella di provenienza, non è rilevante nel nostro ordinamento.

Infatti, "l'art. 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta prevede che "Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese.

2. Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda".

La norma in esame della direttiva lascia dunque agli stati membri la facoltà se trasporta o meno del proprio ordinamento (gli Stati membri possono stabilire), nel caso dell'Italia, la attuazione della direttiva è avvenuta tramite il D.Lgs. n. 251 del 2007 che non ha ripreso


la disposizione dell'art. 8 della direttiva. Ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie" (Cass. Ordinanza n. 2294 del 2012).

In mancanza di opposizione del Ministero convenuto, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello stato;  
riconosce al signor ~~XXXXXXXXXX~~, nato in Senegal il ~~XXXXXXXXXX~~ lo status di rifugiato;  
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Roma 19 dicembre 2013

Il Giudice  


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, 19 DIC 2013



CANCELLERIA  
Subordinata al Tribunale

